

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

IX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	107
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni. (149)	107
PRESIDENTE	107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115
SULLO, <i>Relatore</i>	108, 113, 114, 115
CASTELLI AVOLIO	110, 111, 112, 114, 115
PESENTI	111, 112, 113
MANNIRONI	111, 114
BAVARO	112, 113
WALTER	113
CHIARAMELLO	113
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	115

La seduta comincia alle 10,25.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli,, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, De Martino Carmine, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Magnani, Mannironi, Menotti, Pecoraro, Petrilli, Pesenti, Ponti, Proia, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini, Walter, Zagari.

TROISI, *ff. Segretario*, legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato La Malfa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni. (149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni.

Si tratta, come i colleghi ricorderanno, di quel decreto che restituì ai combattenti di Spagna e ad altre categorie di persone le pensioni che erano state loro tolte con decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165.

Nella discussione avvenuta nella seduta del 10 novembre scorso, nessun membro della Commissione manifestò difficoltà ad aderire alla proposta fatta dal Governo di prorogare il termine di presentazione delle domande al fine di restituire appunto tali pensioni; fu fatto soltanto rilevare da alcuni colleghi che sarebbe stato opportuno aggiungere al disegno di legge un articolo integrativo inteso a concedere la pensione di guerra agli antifranchisti la cui mutilazione fosse ascrivibile alle altre categorie oltre la prima.

Infatti l'articolo 2 del decreto legislativo del 19 marzo 1948, n. 249, estendeva la pensione ai cittadini italiani che, avendo fatto parte di formazioni antifranchiste, avessero riportato mutilazioni o invalidità tali da rientrare esclusivamente nella prima categoria. Sembrò ad alcuni colleghi che non fosse equo che, mentre per coloro i quali avevano mili-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

tato nelle file del franchismo veniva concessa la pensione per tutte le categorie, per coloro invece che avevano militato contro Franco dovesse essere concessa la pensione soltanto se avessero riportato mutilazioni o invalidità ascrivibili alla prima categoria.

In questi termini erano state poste le questioni dai vari colleghi della Commissione. Il Relatore, onorevole Sullo, potrà più particolareggiatamente rendervi edotti al riguardo.

SULLO, *Relatore*. L'onorevole Presidente ha già lumeggiato i termini di questa nostra discussione. Aggiungo soltanto che il rinvio fu consigliato dall'esigenza manifestatasi unanimemente in seno alla Commissione di interpellare il Governo — in particolare il Ministro del tesoro — sulla spesa che si sarebbe determinata dall'applicazione di questo disegno di legge.

Comunque, a prescindere dalle eventuali difficoltà di ordine finanziario, ricordo che la Commissione fu unanime nel ritenere che dovesse concedersi tale estensione a tutte le categorie oltre la prima.

Comunico ora di aver preso contatto con l'onorevole Ministro Pella il quale, impegnato fuori di Roma, nel timore di essere impossibilitato a prender parte all'attuale seduta, mi ha incaricato di presentare alla Commissione i sensi del proprio rammarico.

Chiesto all'onorevole Ministro Pella quale poteva essere la situazione di tali pensionabili, egli mi ha risposto che, per la prima categoria, il numero di coloro che hanno chiesto pensioni dirette si aggira sulla ventina, mentre il numero di coloro che hanno chiesto pensioni indirette non si discosta neppure gran che dalla ventina. Vi sarebbero poi alcune domande presentate dall'Associazione garibaldina in questi ultimi tempi e che non sono state ancora istruite: ma, quand'anche lo saranno, non si perverrà, a detta del Ministro, ad una cifra molto elevata.

Ho chiesto anche all'onorevole Ministro Pella se non fosse possibile, in linea indiziaria, determinare la cifra globale della spesa ed egli mi ha fatto conoscere che essa si aggirerà sui sessanta milioni.

Data la modestia di tale somma, si potrebbe, anche a parere del Ministro, considerare favorevolmente tale estensione, non fosse altro per il significato morale che essa riveste. Sciogliendo pertanto la riserva fatta nella scorsa seduta, mi permetto di esortare i colleghi ad approvare il disegno di legge con le modificazioni di cui ora farò cenno.

Avrei predisposto un articolo aggiuntivo, nei termini seguenti:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni anti-franchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità ascrivibili a qualsiasi categoria, ed alle loro famiglie in caso di morte, in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, debitamente accertato dal Ministero del tesoro ».

L'emendamento apportato all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948 è costituito dalla sostituzione della espressione « ascrivibili alla prima categoria » con l'espressione « ascrivibili a qualsiasi categoria ».

Vi sarebbe poi un'aggiunta: « debitamente accertato dal Ministero del tesoro ». L'onorevole Ministro Pella ha infatti osservato che sarebbe opportuno dare al suo Dicastero la possibilità di esercitare un certo controllo per evitare che, a tradire lo spirito e la portata di questa nostra concessione, venisse a determinarsi una sorta di inflazione di richieste che sarebbe in questo campo quanto mai deprecabile.

È infine da osservare che, se in linea logica l'unico Dicastero competente ad esercitare tale eventuale controllo sarebbe quello del tesoro, tale mandato potrebbe essere affidato anche al Ministero della difesa, stante la possibilità di realizzare in tal modo una maggiore speditezza nel disbrigo delle pratiche.

Se i colleghi ritengono che l'organo di controllo sia limitato al Ministero della difesa, da parte mia non vi è nessuna difficoltà a modificare in questi termini: « debitamente accertato dal Ministero della difesa ».

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Sullo di dare questo elemento esauriente: l'accertamento da parte di questo o di quel Ministero su quali elementi dovrebbe cadere?

SULLO, *Relatore*. L'accertamento dovrà cadere sull'intervento nella qualità di componente di una formazione anti-franchista. Naturalmente, dal momento che noi abbiamo esteso a tutti gli anti-franchisti, di qualsiasi categoria, questa disposizione, io credo che riesca oggi più facilmente accettabile lo spirito di un ordine del giorno che nella seduta del 10 novembre scorso io avevo formulato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo

1948, n. 249, dice esattamente che « le pensioni e gli assegni di guerra revocati in virtù dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti:

a) di titolari di pensioni e assegni di prima categoria;

b) dei titolari di pensioni o assegni di categorie inferiori alla prima quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nel foglio matricolare, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna... ».

Ora, questo significato dato alla volontaria partecipazione nella guerra civile di Spagna io volevo chiarire con l'ordine del giorno presentato l'altra volta e che, emendato dal Presidente onorevole Petrilli, diceva esattamente così:

« La Commissione finanze e tesoro fa voto perché in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, si proceda all'emanazione di un regolamento che non consideri volontaria la partecipazione alla guerra civile di Spagna quando risulti provocata da stato di necessità o di bisogno economico ».

Anziché ricorrere ad un regolamento ritengo che la questione possa essere risolta molto più semplicemente stabilendo un articolo che propongo sia così formulato: « La lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è modificata come appresso: b) dei titolari di pensioni o assegni di categorie inferiori alla prima quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna, e comunque quando essa sia stata effettivamente provocata da stato di necessità o da bisogni economici ».

Ora, il senso di questa aggiunta risulta chiarito, dal punto di vista politico, dall'articolo 3, perché noi per gli anti-franchisti non facciamo nessuna distinzione e diamo alla loro volontarietà il carattere di causa ai fini della pensionabilità piena. Per coloro i quali hanno militato in formazioni filo-franchiste, teniamo a determinare quale sia la caratteristica di questa volontarietà, e aggiungiamo che la partecipazione non deve essere considerata volontaria quando è stata provocata da stato di necessità o da bisogno economico.

Con questo non vogliamo fare nessuna parificazione, sul piano morale, dei pensionati delle grandi guerre del Paese, come quelle per

l'indipendenza, per la libertà e per la democrazia, guerre fatte dal Paese coscientemente, o comunque in una forma legittima.

Ma ciò che l'altra volta mi ha indotto a presentare l'ordine del giorno era il fatto che di fronte alle mutilazioni e alle invalidità, e di fronte al desiderio, che deve essere comune da parte di tutti, di riconoscere questo stato di fatto in gente che si trova nelle dette condizioni, era l'opportunità di giungere alla pacificazione generale, alla distensione degli animi, nonché di chiarire lo spirito di questa partecipazione volontaria.

Per quanto riguarda l'articolo 1, il disegno di legge pone il termine del 14 aprile del 1949. Considerato che siamo già al 14 dicembre, considerato che l'approvazione da parte del Senato potrebbe ritardare e che in ogni caso noi avremmo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ai primi di gennaio, o che potremmo averla anche alla fine di gennaio qualora il Senato non approvasse il provvedimento prima di Natale, io credo che sia opportuno prorogare la presentazione delle domande fino al 30 giugno 1949, data la poca diffusione che il ripristino delle pensioni ha avuto negli ambienti interessati.

Un altro problema è quello derivante dalla disposizione contenuta nell'articolo 81 della Costituzione. Noi potremmo forse non accennarlo, perché l'interpretazione dell'articolo 81 stesso ci potrebbe far considerare che la somma occorrente di 40-60 milioni, la quale rappresenta un onere a carico dello Stato, graverebbe su un capitolo di bilancio già esistente; sicché, in questo senso non vi è nessuna maggiore spesa.

Se giudichiamo in tal modo la situazione, potremmo non inserire alcun articolo aggiuntivo in base all'articolo 81 della Costituzione. Considerando tuttavia che prima l'onere dello Stato era limitato per gli anti-franchisti soltanto agli invalidi di prima categoria, mentre oggi la pensione verrebbe estesa anche alle altre categorie, e che, pertanto, vi è stato un aumento di spesa, si può anche, in un articolo aggiuntivo, accennare, in omaggio all'articolo 81 della Costituzione, che alla copertura della spesa si provvederà con le maggiori entrate previste nella nota di variazioni presentata al Parlamento il 29 novembre 1948 e cioè con la stessa forma usata per il provvedimento relativo ai pensionati civili.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola a coloro che la chiederanno, desidero ricordare che nella precedente riunione del 10 novembre fu presentato un formale emendamento da parte del collega Cavallari, che oggi non vedo

presente. L'emendamento era così formulato: « Le pensioni e gli assegni di guerra di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, sono estesi anche nei confronti dei titolari di pensioni di guerra relative a categorie inferiori alla prima, che abbiano partecipato alla lotta antifranchista durante la guerra civile di Spagna ».

Come i colleghi possono vedere, si trattava di aggiungere un nuovo articolo attraverso questo emendamento integrativo, e non già di sostituire l'articolo 1 del decreto n. 249. Ora, il collega Sullo propone, anziché di aggiungere un articolo al decreto n. 249, di sostituire il comma primo dell'articolo 2 del decreto medesimo.

Il procedimento è diverso, la sostanza è la stessa. Vi è qualche piccola modificazione nella formulazione anche del principio che si vorrebbe oggi adottare, perché vi è una determinazione più chiara, più precisa di questi combattenti anti-franchisti durante la guerra civile di Spagna; si dice, e a me sembra opportunamente, che essi debbano aver fatto parte di formazioni anti-franchiste. È noto che anche coloro che sono andati a combattere in Spagna contro Franco facevano parte di alcune formazioni; è opportuno quindi che si precisi — nell'occasione in cui si estende la pensione anche a coloro che sono rimasti mutilati o invalidi oltre la prima categoria — che essi devono aver fatto parte di queste formazioni anti-franchiste, affinché non sorga oggi qualcuno a dire che è stato combattente di Spagna contro Franco e questa sua qualità egli voglia dimostrare al di fuori dell'appartenenza a quelle che erano le formazioni anti-franchiste qualificate.

L'emendamento dell'onorevole Sullo all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è così formulato:

« Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni anti-franchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità ascrivibili a qualsiasi categoria, e alle loro famiglie, in caso di morte, in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, debitamente accertato dal Ministero del tesoro ».

Se l'onorevole Sullo accetta, vorrei sottoporre la proposta di modificare la dizione « debitamente accertato dal Ministero del tesoro », con l'altra « debitamente accertato di concerto col Ministero del tesoro ». Si eviterebbe così al Ministero del tesoro questa esclusiva competenza nell'accertamento di fatti che

mi sembrano più di competenza del Ministero della difesa.

Su questo primo emendamento apro la discussione.

CASTELLI AVOLIO. Il testo dell'emendamento dell'onorevole Sullo dice: « debitamente accertato dal Ministero del tesoro ». Ora, come si può intendere questa dizione? Secondo me, si potrebbe intendere nel senso che il Ministero del tesoro è l'organo competente per la liquidazione delle pensioni di guerra. Come tale ha un potere di accertamento. Che cosa viene accertato? L'intervento. Ora, se noi ci riportiamo al potere di accertamento — ed è noto che in materia di pensioni di guerra si vuole accentuare il potere di accertamento da parte del Ministero del tesoro — non vi sarebbe nulla di strano che venisse disposto che questo accertamento fosse compiuto, in sede di deliberazione della pensione di guerra, dal Ministero del tesoro.

Come procederebbe detto Ministero agli accertamenti? Naturalmente, domandando tutte le informazioni e notizie necessarie per stabilire innanzi tutto i presupposti di fatto, cioè della partecipazione secondo le modalità contenute nell'articolo di cui sopra.

Quindi, se noi riportiamo questa frase indicando questo potere di accertamento, che si va accentuando come accertamento di ufficio, a me sembra che la frase sia ben detta. Naturalmente, il Ministero del tesoro chiederà tutte le notizie del caso e si metterà a contatto col Ministero della difesa.

Ma se noi dovessimo sostituire alla frase suggerita dall'onorevole Sullo quella proposta dall'onorevole Presidente, noi non verremmo a dire innanzi tutto quale è l'organo che agisce di concerto, perché quando si dice « di concerto » si deve stabilire prima l'organo che agisce di concerto.

Poi, ai fini dell'acceleramento della procedura, non credo che sia opportuno devolvere a due organi questa competenza, perché ciò potrebbe ritardare la liquidazione della pensione.

Quando nel testo è detto « in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, debitamente accertato dal Ministero del tesoro », è evidente che il Ministero del tesoro è l'organo competente per la liquidazione della pensione. Vuol dire che detto Ministero, ai fini dell'accertamento, si rivolgerà anche a quello della difesa per avere dati precisi.

Quindi, sarei d'accordo con la formula dell'onorevole Sullo.

Vi è poi un altro punto; ma non so se vi si possa passare senz'altro.

PRESIDENTE. Aspettiamo un momento. Il Relatore ha fatto una relazione completa; sembra opportuno che, gradualmente, noi decidiamo sulle varie proposte fatte dall'onorevole Sullo.

Sulla proposta, che fu già fatta nella precedente riunione della Commissione in sede legislativa dall'onorevole Cavallari, che è stata accolta dal Governo e che il Relatore ha articolata nella formulazione di un emendamento, domando se altri colleghi chiedono di parlare.

PESENTI. Non vorrei, essendo tutti d'accordo nella sostanza, che si trovasse poi il modo di rendere nulla questa sostanza attraverso la dizione legislativa. Ritengo che per quanto riguarda i combattenti facenti parte delle truppe italiane inviate dal Governo fascista in Spagna è possibile fare tutte le solite pratiche di accertamento poiché si trattava di formazioni militari dello Stato italiano e si sapeva quindi che la ferita o la mutilazione era dovuta a fatto di guerra; in secondo luogo si conosceva che il militare aveva fatto parte di un certo corpo, e quindi, le pensioni erano state concesse perché il militare stesso era stato riconosciuto come combattente dell'esercito italiano. La cosa era stata così risolta pacificamente. Se noi invece inseriamo una clausola relativa all'accertamento da parte del Ministero del tesoro o anche attraverso il Ministero della difesa, chi sarà competente ad affermare che quei militari facevano parte delle formazioni anti-franchiste? E forse competente il Ministero della difesa? No, perché era un Ministero fascista. Chi è atto a dichiarare che si tratta di ferita o mutilazione dovuta a causa di guerra e non, per esempio, a incidente causato scendendo le scale di un palazzo? E forse competente il Ministero fascista? No!

E allora, se diciamo « Ministero del tesoro », siamo sicuri in partenza che si potrà sempre obiettare la mancanza di documenti attestanti che trattasi di mutilazione o ferita dovuta a causa di guerra o che il militare abbia combattuto in formazioni anti-franchiste. E se l'organo che accerta tali fatti è il Ministero della guerra, credo che non si riesca ad ottenere molto di più di quanto ho sopra accennato.

E allora io credo che bisogna così specificare: « in formazioni antifranchiste, secondo le dichiarazioni che potrà produrre l'associazione degli ex combattenti della guerra di Spagna ». Infatti, come c'è il Corpo dei volon-

tari della libertà, così c'è una Associazione degli ex combattenti volontari nella guerra di Spagna che può dichiarare che il tale faceva parte delle formazioni anti-franchiste e che potrà dichiarare altresì che il tale è stato ferito o è morto in combattimento. Perché, diversamente, come si può ottenere una documentazione? Ci sono dei casi notissimi — ad esempio quello del figlio del senatore Giua, di cui parlò tutta la stampa quando trovò la morte in Estremadura — ma vi sono tanti altri casi di gente sconosciuta la quale ha pure partecipato alla guerra; quindi è necessario che si indichi un organismo che possa certificare tale partecipazione.

Pertanto, non metterei la precisazione: « da parte del Ministero del tesoro », pur accettando che detto Ministero debba controllare le domande. Mi riferirei piuttosto all'appartenenza a formazioni anti-franchiste secondo dichiarazioni rilasciate da parte della Associazione combattenti anti-franchisti o altro. Insomma, vorrei precisare meglio, perché non so quale sia esattamente l'organismo che possa fare questa dichiarazione. Ma certo non è il Ministero della difesa né il Ministero del tesoro.

MANNIRONI. Mi dichiaro d'accordo coi rilievi fatti dal collega onorevole Castelli Avolio perché mi sembra sufficiente stabilire che l'organo competente a decidere se si debbano o no corrispondere le pensioni sia il Ministero del tesoro.

Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal collega onorevole Pesenti, ma a mia volta osservo che, quando noi rimettiamo al Ministero del tesoro il potere di accertare se sussistano o no le condizioni per la pensione, noi diamo a quest'organo le più ampie possibilità di indagine: esso può ricorrere al Ministero della difesa, il quale può, a sua volta, ricorrere all'Associazione volontari anti-franchisti di cui ha parlato l'onorevole Pesenti.

Noi, dunque, diamo al Ministero del tesoro la più ampia facoltà di indagine, e, nel contempo, abbiamo in esso un organo responsabile.

Pertanto a me pare che l'emendamento dell'onorevole Sullo possa essere senz'altro approvato, senza quell'aggiunta proposta dall'onorevole Petrilli che a me sembrerebbe piuttosto un intralcio.

CASTELLI AVOLIO. Vorrei fare qualche osservazione su quanto ha detto il collega Pesenti. Egli in fondo osserva quanto ho osservato io: e cioè che, se questi accertamenti dovesse farli il Ministero della difesa, questo agirebbe con un metodo suo proprio, e cioè

dovrebbe rintracciare l'esistenza del fatto e procedere all'accertamento secondo il proprio sistema, cercando nei casellari i fogli matricolari, ecc. Ma quando nell'articolo proposto anche dall'onorevole Pesenti si parla dell'intervento accertatore del Ministero del tesoro, noi diciamo che in materia di pensioni di guerra la competenza dell'organo è proprio quella del Ministero del tesoro.

In concreto, poi, quali siano le indagini e a quali organi il Ministero ora accennato debba rivolgersi è cosa che fa parte di tutte quelle disposizioni interne che sono stabilite da speciale regolamento o mediante circolari ministeriali.

Ma noi non possiamo in una legge limitare l'accertamento e dire che esso deve essere fatto in corrispondenza di determinati organi, perché ciò non farebbe che restringere il campo d'indagine anziché allargarlo.

Quindi, come ha detto il collega Mannironi, io restringo l'accertamento nel senso che questo debba essere affidato al Ministero del tesoro. S'intende che il Ministero anzidetto compie prima l'accertamento in sede amministrativa; in sede giurisdizionale c'è poi l'accertamento della Corte dei conti; perché, se in via amministrativa il Ministero del tesoro volesse concedere pensioni anche se non si fosse raggiunto l'accertamento voluto dalla legge, è aperta sempre la via giurisdizionale della Corte dei conti affinché risulti l'elemento di fatto che è a base della liquidazione della pensione.

Quindi io penso che qualsiasi indicazione più precisa sarebbe in fondo limitativa.

PRESIDENTE. Concludendo, la dizione rimarrebbe: « debitamente accertato dal Ministero del tesoro ».

CASTELLI AVOLIO. Quella parola « debitamente » non significa nulla e quindi ne chiederei la soppressione.

PESENTI. Sono d'accordo con l'onorevole Castelli Avolio che il Ministero del tesoro debba avere questa funzione, ma volevo fosse indicata un'associazione: per esempio, quella dei combattenti antifranchisti. Se non indichiamo quest'organismo (o altro del genere) il Ministero del tesoro, non avendo alcuna indicazione, che cosa farà? Si rivolgerà a quello della difesa, il quale dirà: nei miei incartamenti il fatto non esiste. Infatti, se l'individuo era anziano poteva trovarsi fuori d'Italia, se era giovane si trovava a fare il militare. Quindi in questi casi il Ministero della difesa non ha nessuna indicazione e nessun documento.

Conseguentemente, il Ministero del tesoro non ha, a sua volta, possibilità di avere alcun documento.

Il Ministero del tesoro dice: ho ampia facoltà d'indagine. Ma è molto difficile che la compia. Quindi, praticamente, noi non garantiamo questi interessi dei combattenti antifranchisti.

Pertanto io proporrei una indicazione: per esempio, « sentita l'Associazione degli ex combattenti antifranchisti ». In tal modo segnaliamo un organo che non farà fede in modo assoluto, perché poi ci sarà l'accertamento del Ministero del tesoro, ma che può sempre dare una indicazione. Il Ministero del tesoro naturalmente non accetterà in pieno questa dichiarazione così come non accetterà in pieno la dichiarazione del Ministero della difesa. Esso vuole fare le sue indagini, ma si tratterà almeno di un documento che dovrà esaminare.

Quindi io direi: sentita l'Associazione degli ex combattenti antifranchisti.

PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, in quali termini precisi ella propone di modificare l'emendamento dell'onorevole Sullo? Lei vorrebbe togliere le parole: « debitamente accertato dal Ministero del tesoro? ».

PESENTI. No. Lascerei « debitamente accertato dal Ministero del tesoro »; e poi aggiungerei « sentito il parere » o « in accordo con l'Associazione dei volontari antifranchisti ». Non so quale sia la denominazione esatta di questa Associazione.

BAVARO. Volevo chiarire che, se l'osservazione dell'onorevole Pesenti ha moralmente una base, proceduralmente essa non trova un addentellato perché si tratta di accertamenti che il Ministero del tesoro deve fare attraverso tutte le vie ormai tradizionali per stabilire se, effettivamente, una persona ha subito in guerra la ferita o la mutilazione, per cui gli viene concessa la pensione.

Ora, per i combattenti antifranchisti non abbiamo che pochi elementi di accertamento, e cioè: il fatto della notizia che si è avuta del ferimento o della morte al momento in cui si è verificata, e questa notizia è pervenuta al comune, se il combattente è morto. C'è poi l'accertamento attraverso dichiarazioni dei compagni d'arme che hanno combattuto nelle formazioni regolari, come dice la legge.

Quindi, per l'interessato, a corredo della sua richiesta di pensione, c'è la possibilità di attestare la sua mutilazione mediante atti notori di compagni che hanno partecipato con lui alla battaglia. Perché, se non

c'è questo, come fa l'Associazione, che è un Ente morale, ad accertare tale fatto?

PESENTI. Vi sono dei ruolini di marcia.

BAVARO. Sì, nel caso di una formazione regolare. Questo risulterà dall'atto notorio dei compagni d'arme o del comandante, e il Ministero del tesoro potrà controllare queste affermazioni e documentazioni attraverso le solite indagini: cioè, carabinieri, autorità politiche e cittadine, e attraverso una serie di elementi che possano confortare la richiesta di pensione.

Data quest'ampia facoltà del Ministero del tesoro, perché vogliamo mettere delle limitazioni?

Io non conosco quale sia la consistenza dell'Associazione volontari antifranchisti, ma stabilire il principio, in materia di pensioni, che le Associazioni interessate possono dare pareri, mi sembra pericoloso, perché, anche per le pratiche riguardanti la guerra di liberazione, non sono chiamati né i partigiani né l'A.N.P.I.

PRESIDENTE. È un ente morale quest'Associazione dei volontari antifranchisti?

PESENTI. Non so.

BAVARO. Allora, penso che non vi siano ragioni d'insistere, perché, ripeto, saranno gli interessati stessi — che d'altronde non sono una moltitudine — a far valere nel migliore dei modi il loro diritto.

WALTER. Sono d'accordo su quanto ha esposto il collega Pesenti, anche perché sono certo che il Ministero del tesoro, non avendo elementi di sufficiente accertamento, sarà costretto a istituire una Commissione, come è stato fatto per i combattenti volontari della libertà in questa ultima guerra. Infatti, per tali combattenti è stata istituita una Commissione di secondo grado, la quale è diretta da un colonnello; questa Commissione esamina tutte le pratiche dei combattenti partigiani e rilascia il modello B, che va inviato, poi, al Ministero del tesoro, il quale, in base al modello stesso, concede le pensioni, sia per causa di morte sia per causa di invalidità. Ora non vi è altra via, ritengo, se non quella della Commissione, per vagliare questi fatti, e per rilasciare regolari attestazioni.

CHIARAMELLO. Dichiaro di essere perfettamente d'accordo con l'onorevole Sullo, cioè di lasciare all'unico organo, il Ministero del tesoro, il compito dell'accertamento, perché tale Ministero può procedere agli accertamenti con maggiore rapidità.

Avete parlato del Ministero della guerra; ora, questo ha una infinità di dati, ma molti altri non li avrà mai o li avrà in modo in-

completo; viceversa chi avrà questi dati, e in modo preciso, è il Ministero dell'interno, perché questi combattenti erano tutti schedati; quindi per il 99 per cento il Ministero dell'interno avrà la possibilità, tramite le questure, di fornire questi documenti, non solo, ma anche il Ministero degli affari esteri potrà avere, attraverso i Consolati, altri dati. In questo modo noi abbiamo semplificato di molto la procedura. Non possiamo affidare l'accertamento ad una Associazione che non è neppure ente morale. L'onorevole Pesenti ha accennato ad una associazione di combattenti di Spagna, ed io credo che vi saranno anche altre associazioni di combattenti della guerra di Spagna. Ormai, tali associazioni nascono secondo le tendenze politiche dei singoli componenti. L'onorevole Pacciardi, che è stato in Spagna, potrebbe costituire a suo tempo una associazione, come potrebbero farlo altri che abbiano partecipato al conflitto.

Io ritengo, dunque, che attraverso il Ministero del tesoro e gli altri Ministeri competenti, vi è senz'altro la possibilità di accertare quei fatti. Noi, poi, in materia di pensioni siamo troppo larghi nel concederle; non bisogna fare come per i Mille di Garibaldi, che, dopo 60 anni, erano divenuti 40 o 20 mila. Quindi, pregherei di accettare gli emendamenti così come sono stati presentati dall'onorevole Sullo, e che, d'altra parte, rispecchiano il pensiero dell'onorevole Cavallari e mio, ed infine di approvare questa legge senza rimandarne ulteriormente la discussione, il che si concreterebbe in una perdita di tempo per noi e per gli interessati.

Vorrei infine proporre di prorogare il termine, invece che al 30 giugno 1949, al 31 dicembre 1949; con tale proroga, oltre a permettere accertamenti più approfonditi, si darà modo agli interessati, che non sono ancora rientrati in Italia dopo la liberazione, di venire a conoscenza di questa legge.

SULLO, *Relatore*. Non ho bisogno di discutere molto la proposta del collega Pesenti, perché i colleghi Chiaramello e Bavaro hanno già risposto esaurientemente in merito. Riassumendo, ho semplicemente proposto l'aggiunta per determinare nella forma più precisa che l'accertamento deve essere fatto dall'organo competente (e quindi dal Ministero del tesoro) accompagnato da tutte le modalità di cui il collega Castelli Avolio ha fatto cenno. Se la Commissione crede, noi possiamo togliere la parola « debitamente » che potrebbe essere ritenuta superflua, ma non possiamo subordinare gli accertamenti ad una associazione, che non è ente morale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Noi adesso entriamo sulla linea maestra della nostra legislazione, ed è bene che non si faccia mai cenno ad associazioni che non abbiano carattere di ente morale. Ricordo che una volta, nella Commissione finanze e tesoro, mentre si discuteva una legge, si era proposto di far cenno alla Confindustria e l'onorevole Corbino si oppose a che di tale Confederazione si facesse menzione; eppure la Confindustria è viva e solida, e rappresenta interessi costituiti; ma poiché non aveva nessun riconoscimento di legge non poteva essere presa in considerazione sotto detto punto di vista.

Il collega Pesenti, può essere sicuro, poiché la maggioranza e il Governo hanno accettato volentieri quello che era nello spirito di tutti, che nessun ostacolo sarà frapposto perché l'accertamento sia il più ampio. Se vi fosse stato il desiderio di limitare, non si sarebbe accolta la proposta; ma quando si opera in un clima di così ampia collaborazione, si può esser sicuri che la legge verrà applicata nel modo più largo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono la parola sulla prima proposta del collega Sullo, possiamo ritenere chiusa la discussione su questa e procedere alla discussione dell'altra proposta avanzata dallo stesso collega.

MANNIRONI. Desidererei avere un chiarimento: ha il Ministero del tesoro il più ampio potere di accertamento nelle indagini? Me ne preoccupo, perché mi risultano, per esempio, casi di connazionali i quali risiedevano all'estero, e particolarmente in Francia, e alle famiglie di costoro che vivono in Italia non sono pervenuti atti di morte. Quindi, gli accertamenti dovranno essere fatti in Francia...

SULLO, *Relatore*. Attraverso le vie diplomatiche: i Consolati.

PRESIDENTE. Durante il tempo in cui ho fatto parte del Governo, come Sottosegretario di Stato, mi sono occupato di questa questione, e posso assicurare che gli accertamenti in parola vengono effettuati per via diplomatica.

SULLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il termine, accetto la proposta dell'onorevole Chiamello, cioè, di portarlo al 31 dicembre 1949.

PRESIDENTE. È bene poi tener presente la copertura della spesa, perché anche le pensioni degli statali formano oggetto di spese fisse, ma ciò non significa che non vi sia mai una maggiore spesa. È fuori di dubbio che se a una determinata categoria di beneficiati si aggiunge un'altra categoria, la spesa neces-

sariamente dovrà essere maggiore. Quindi, si può aggiungere un ultimo articolo in cui si dica: « Alla copertura della maggiore spesa si provvederà con la nota di variazioni (primo provvedimento) presentato dal Ministro del tesoro al Parlamento in data 29 novembre 1948 », oppure: « In ottemperanza all'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, la copertura della maggiore spesa derivante, ecc., è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione del primo provvedimento presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 ».

Rendiamo omaggio così all'articolo 81 della Costituzione e raggiungiamo lo scopo senza alcuna preoccupazione...

CASTELLI AVOLIO. Io proporrei di non usare la formula « in ottemperanza ».

SULLO, *Relatore*. Dichiaro di non insistere sull'emendamento da me proposto e così formulato:

« La lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è modificata come appresso: *b*) dei titolari di pensioni o assegni di categorie inferiori alla prima quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna e comunque quando essa sia stata effettivamente provocata da stato di necessità o da bisogni economici ».

PRESIDENTE. Allora passiamo all'esame dei vari articoli del disegno di legge.

Dato che l'onorevole Cavallari non è presente, resta stabilito che la proposta da lui formulata nella seduta del 10 novembre 1948, s'intende ritirata, tanto più che essa, nella sua sostanza, è stata accolta dal Relatore onorevole Sullo nell'articolo da lui proposto di cui ora do lettura e che ritengo, per ragioni di coordinamento, di far passare come articolo 1:

ART. 1.

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni anti-franchiste, abbiano riportato mutilazioni od invalidità ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Passiamo all'articolo 2 (articolo 1 del testo ministeriale):

« Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 14 aprile 1949 ».

Su questo articolo vi è la proposta di emendamento dell'onorevole Chiaramello, accettata dal Relatore, di portare il termine di presentazione delle domande al 31 dicembre 1949.

Pongo ai voti l'articolo con questo emendamento.

(È approvato).

Segue un articolo, che assumerà il n. 3, relativo all'indicazione della copertura della spesa, e che propongo nella seguente dizione:

ART. 3.

« La copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento), presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 (articolo 2 del testo ministeriale):

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

CASTELLI AVOLIO. Signor Presidente, perché far entrare in vigore la legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*? Se si trattasse di una legge che dovesse produrre i propri effetti giuridici con una certa immediatezza, allora comprenderei tale deroga al principio generale dell'entrata in vigore delle leggi; ma poiché non è questo il caso, terminare con questo articolo non mi pare conseguente.

PRESIDENTE. In effetti questo articolo potrebbe anche venire soppresso. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di questo articolo 4, testé letto, proposto dall'onorevole Castelli Avolio.

(È approvato).

L'intero disegno di legge si comporrà così di tre articoli.

SULLO, *Relatore*. Propongo di modificare il titolo del disegno di legge nei seguenti termini:

« Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione, a scrutinio segreto del disegno di legge:

Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso (149).

(Segue la votazione).

Ne comunico il risultato:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,30.